

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE

UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

Oggetto: Determinazione monte ore *Permessi Sindacali anno 2021* spettanti alle R.S.U, alle OO.SS rappresentative del Comparto, della Dirigenza afferente all’Area Sanità e alla Dirigenza afferente all’Area Funzioni Locali.

Estensore: Sig./Dott. Fiordeponi Maria Eugenia

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Fiordeponi Maria Eugenia

Data 07/04/2021 Firmato elettronicamente da Fiordeponi Maria Eugenia

Il Dirigente: Dott. Serva Ornella

Data 07/04/2021 Firmato elettronicamente da Serva Ornella

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa:

Autorizzazione: Senza impegno di spesa

Data Dott.ssa Antonella Rossetti

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/04/2021

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 08/04/2021

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

IL DIRIGENTE DELLA

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che:

- l'art.50 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" del D.Lgs. n.165/2001 dispone che "...al fine del contenimento, della trasparenza e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, la Contrattazione Collettiva, ne determina i limiti massimi in apposito accordo, tra l'ARAN e le Confederazioni Sindacali rappresentative";
- annualmente, è pertanto necessario procedere a definire il monte ore dei permessi sindacali fruibili spettanti alla RSU e alle OO.SS. rappresentative per il Comparto Sanità, per la Dirigenza afferente all'Area Sanità e alla Dirigenza afferente all'Area Funzioni Locali;

RILEVATO che, in attesa della stipula del nuovo CCNQ di definizione dei comparti e delle aree contrattuali per il triennio 2019-2021, la ripartizione dei permessi sindacali continua a basarsi sugli attuali Comparti e aree di contrattazione definiti dal vigente CCNQ 13/7/2016;

PRECISATO che l'art. 7 del suddetto Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 13 luglio 2016 ha provveduto ad aggregare i dirigenti delle amministrazioni pubbliche nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva nell'ambito del Comparto Sanità:

- . "Area della Sanità" che comprende e dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto Sanità, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie;
- . "Area delle Funzioni Locali" che comprende i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali del comparto Sanità;

PRESO ATTO che il Contratto Collettivo Nazionale Quadro del 04 dicembre 2017, modificato dal CCNQ 19 novembre 2019, che disciplina, per il triennio 2019/2021, le modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali, dispone quanto segue:

- art.10 "Permessi Sindacali per l'espletamento del mandato" recita "I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nei limiti della durata del rapporto di lavoro, che siano dirigenti sindacalihanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento del loro mandato. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 e 33 Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre,"
- Art. 11 "Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato" che recita " In ciascuna amministrazione il contingente dei permessi assegnato alle organizzazioni sindacali rappresentative è distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, rilevato sulla busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato. Il contingente dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito. Prima di procedere all'assegnazione del monte ore annuo di competenza di ogni organizzazione sindacale, determinato ai sensi del comma 1, l'amministrazione dovrà detrarre, dal contingente di spettanza di ciascuna sigla, una quota pari all'eventuale percentuale di permessi utilizzati in forma cumulata ai sensi degli artt. 28 ";
- art. 28" Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione" recita: "... Nei comparti Sanità e Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparto. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 5.....Comma 5). Nel comparto Sanità, i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione... 5-bis. Nel comparto Funzioni locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett.b)

Oggetto: Determinazione monte ore Permessi Sindacali anno 2021 spettanti alle R.S.U, alle OO.SS rappresentative del Comparto, della Dirigenza afferente all'Area Sanità e alla Dirigenza afferente all'Area Funzioni Locali.

possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale – nelle seguenti misure

massime:

- *-38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti...”;*
- *art. 33 “Ripartizione permessi sindacali per l’espletamento del mandato nelle aree Dirigenziali”*
“Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell’Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:
 - a) n. 30 minuti alla RSU;*
 - b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma 5. I permessi di cui al comma 1, lett. a) ed al comma 2, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest’ultima, a seguito degli accordi di cui all’art. 36, comma 1 (Norme transitorie –aree dirigenziali), verrà eletta. ...Comma 5). Nelle Aree Sanità e Funzioni Locali i permessi sindacali di cui al comma 1, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata – a livello nazionale – nella misura massima del 45% della quota a disposizione...”.*

VISTA la circolare n. 5\2014 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio Relazioni Sindacali Pubbliche Amministrazioni – ad oggetto “Prerogative sindacali nelle pubbliche amministrazioni. Art. 7 del decreto-legge del 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014», che, al punto 6 “Permessi sindacali retribuiti” stabilisce che, a decorrere dal 1° settembre 2014, la riduzione del 50% prevista dalla citata normativa si applica anche al monte ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti, concessi dall’Amministrazione di appartenenza ai dirigenti delle OO.SS. per l’espletamento del proprio mandato;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dei sopra riportati art.28, comma 5 e art.33, comma 5 del citato CCNQ del 04 dicembre 2017, modificato dal CCNQ 19 novembre 2019, non sono pervenute opzioni di utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali,
- le Elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) del Comparto presso questa Azienda Sanitaria si sono svolte nei giorni 17 – 18 e 19 aprile 2018, ed il relativo esito inviato all’ARAN;

ESAMINATE le indicazioni di cui alle Guide Operative sulla modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali di spettanza delle organizzazioni sindacali rappresentative nei luoghi di lavoro, pubblicate sul sito istituzionale dell’ARAN, riguardanti il personale del Comparto Sanità e il personale delle Aree Dirigenziali;

PRESO ATTO che hanno diritto ad usufruire dei permessi sindacali, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presenziare a convegni o congressi di natura sindacale, i sottoelencati dirigenti sindacali:

- i componenti della RSU;
- i dirigenti sindacali delle rappresentanze aziendali (RSA) delle associazioni rappresentative ai sensi dell’accordo siglato in data 7.8.1998;
- i dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che dopo l’elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro, nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa;
- i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed Organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;

VISTE le tabelle ARAN che indicano la rappresentatività sindacale per il triennio 2019/2021 di cui al CCNQ 19/11/2019, così come riportato nelle tabelle allegate 1,2,3, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere a determinare il monte ore complessivo dei permessi sindacali per l’anno 2021, spettanti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Sanità e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Dirigenza Area Sanità ed Area Funzioni Locali così come risulta dai calcoli effettuati e specificati nelle tabelle allegate che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 Monte ore 2020 Comparto Sanità – RSU e OO.SS;
- Allegato 2 Area Sanità – Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione monte ore Permessi Sindacali anno 2021 spettanti alle R.S.U, alle OO.SS rappresentative del Comparto, della Dirigenza afferente all'Area Sanità e alla Dirigenza afferente all'Area Funzioni Locali.

Allegato 3 Area Funzioni Locali–Dirigenti Amministrativi, Professionali e Tecnici delle Amministrazioni del Comparto Sanità;

DATO ATTO che dall'applicazione dei criteri sopra richiamati, risultano i seguenti contingenti di permessi sindacali per l'anno 2021 spettanti alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto Sanità e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative delle Aree della Dirigenza come di seguito riassunto:

Area di Contrattazione	Numero dipendenti a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2021	Deleghe per Area di Contrattazione dipendenti a tempo indeterminato	Monte ore permessi sindacali anno 2021
Comparto - RSU		974	560
Comparto - OO.SS.	1120	1190	370,83
Dirigenza Area Sanità	414	200	207
Dirigenza Area Funzioni Locali	8	8	4

DATO ATTO altresì che le già menzionate tabelle verranno trasmesse alle OO.SS. interessate e al coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa

DI DETERMINARE E RIPARTIRE per l'anno 2021, tra le Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comparto, le OO.SS rappresentative del Comparto, della Dirigenza afferente all'Area Sanità e alla Dirigenza afferente all'Area Funzioni Locali, il monte ore complessivo dei permessi sindacali autorizzabile presso questa Azienda, come riportato, per ciascuna Area Contrattuale, negli allegati che formano parte integrale e sostanziale della presente deliberazione:

Allegato 1 Monte ore 2020 Comparto Sanità – RSU e OO.SS;

Allegato 2 Area Sanità – Dirigenti Medici, Veterinari, Sanitari e delle Professioni Sanitarie;

Allegato 3 Area Funzioni Locali–Dirigenti Amministrativi, Professionali e Tecnici delle Amministrazioni del Comparto Sanità;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alle OO.SS. interessate e al coordinatore della Rappresentanza Sindacale Unitaria;

DI PROCEDERE ad un eventuale adeguamento delle determinazioni e ripartizioni di cui alla presente deliberazione, nel caso di ulteriori indicazioni derivanti da modifiche normative, da successivi Contratti Collettivi nazionali quadro e dell'ARAN.

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale
Dott.ssa Marinella D'Innocenzo